Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 12 agosto 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 204 DEL 12 AGOSTO 1968:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1968, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(7799)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. **891.**

Autorizzazione al prelevamento di L. 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 250.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della amministrazione medesima per l'esercizio 1968 e da iscriversi alla competenza del capitolo 503 « Spese per la costruzione di edifici, impianti e macchinari, ecc. » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1968.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. **892.**

Autorizzazione al prelevamento di L. 2.700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi e di L. 130.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione della Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1968, nel quale sono compresi — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che i fondi di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi e per l'Azienda sali, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presentano la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 2.700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi e di L. 130.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

Il complessivo ammontare prelevato di lire 2 miliardi 830.000.000 dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste », dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della amministrazione medesima per l'esercizio 1968 ed iscriversi: per lire 700.000.000 al capitolo 193 « Spese per l'acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione, il confezionamento ed il condizionamento dei tabacchi, ecc. »; per L. 130.000.000 al capitolo 503 « Spesa per la costruzione di edifici, impianti, macchinari, ecc. »; per lire 2.000.000.000 al capitolo 512 « Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi », della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1968.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1968

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 57. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Criteri e modalità per l'erogazione alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori di contributi straordinari previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 375.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 375;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Vista la legge 14 giugno 1949, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse al contributo dello Stato, previsto dalla legge 28 marzo 1968, n. 375, le imprese titolari di concessioni di autoservizi di linea ordinari accordate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C. e dalle direzioni compartimentali M.C.T.C., ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del contributo sono escluse le autolinee concesse dalle regioni e dai comuni, quelle di gran turismo, nonchè le autolinee per le quali le imprese esercenti usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato.

Art. 2.

Le imprese che intendono chiedere il contributo dovranno inoltrare domanda al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., tramite la direzione compartimentale M.C.T.C. a cui compete la vigilanza sui servizi, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le imprese richiedenti dovranno allegare alla domanda una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante sotto la sua responsabilità, secondo lo schema allegato 1) al presente decreto; dovranno altresì fornire la documentazione che sia ritenuta necessaria dalla direzione compartimentale M.C.T.C. a prova delle dichiarazioni rese.

Le imprese operanti con più gruppi di autolinee in varie regioni, per ottenere il contributo, debbono presentare le domande di cui sopra, separatamente per i singoli gruppi, tramite le direzioni compartimentali M.C.T.C. a cui compete la vigilanza sui servizi; la dichiarazione (all. 1) di cui al precedente comma deve essere presentata anche per i gruppi per i quali non viene chiesto il contributo, tenendo presente che il quadro *A* della predetta dichiarazione deve riferirsi all'intero complesso aziendale.

Art. 3.

Il contributo può essere erogato solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno 1967, di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo ed internazionali, concesse all'impresa dallo Stato, dalle regioni e dai comuni.

Il contributo è da commisurare alla percorrenza effettuata nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, espressa in autobus/km., quale risulta dalle corse previste nei disciplinari di concessione delle sole autolinee ordinarie in concessione governativa e dalle corse *bis* debitamente denunciate alla competente direzione compartimentale M.C.T.C. ai sensi delle vigenti disposizioni, con esclusione delle percorrenze relative alle linee o tratte di linee concorrenti con servizi di trasporto ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi.

Sono, infine, da escludere le percorrenze relative alle corse fuori linea ed agli altri eventuali trasporti estranei all'esercizio delle autolinee ordinarie.

Art. 4.

Ai fini della legge 28 marzo 1968, n. 375, s'intendono per autolinee concorrenti con pubblici servizi di trasporto viaggiatori ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi, quelle che, con andamento parallelo, servano le medesime località e non siano sottoposte a divieti di servizio.

Per le autolinee parzialmente concorrenti con i servizi ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi è ammesso il contributo per la parte di percorso non concorrente.

S'intendono per autolinee che importano notevoli spese di esercizio, quelle la cui gestione comporti una scarsa utilizzazione di materiale rotabile e di personale, senza possibilità di reimpiego su altre linee, con una percorrenza media annua per autobus inferiore ai 30.000 km.

S'intendono per autolinee svolgentisi in zone montane, quelle il cui percorso presenti un dislivello tra le quote altimetriche minima e massima superiore a m. 500 o che si snodi per almeno due terzi a quota altimetrica superiore ai m. 600.

S'intendono per autolinee svolgentisi nei territori di cui alle leggi speciali per l'industrializzazione delle zone depresse, quelle che, per almeno i quattro quinti del percorso, ricadano nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, 5 gennaio 1955, n. 13, 19 marzo 1955, n. 105, 18 luglio 1956, n. 760, 26 giugno 1965, n. 717, 22 luglio 1966, n. 614 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impresa richiedente dovrà specificare nella domanda quali delle proprie autolinee ricadano nei predetti territori ed in virtù di quale disposizione questi ultimi ricevano la loro specifica qualificazione di zone depresse.

Art. 5.

Agli effetti della determinazione dei costi unitari, gli autobus si considerano, in funzione della potenza fiscale indicata sulla carta di circolazione, nel modo seguente:

grandi, con potenza non inferiore ad HP 62;
medi, con potenza non inferiore ad HP 41;
piccoli, con potenza inferiore ad HP 41.

Il quantitativo di autobus, da citare nella apposita colonna della dichiarazione allegato 1, deve riguardare esclusivamente gli automezzi che sono stati effettivamente utilizzati, nell'anno 1967, sulle autolinee per le quali si chiede il contributo.

Art. 6.

I conti di esercizio delle singole imprese, risultanti dalla dichiarazione degli interessati, sono controllati

dalle direzioni compartimentali M.C.T.C. a cui compete la vigilanza sui servizi, sulla base dei sottoindicati criteri.

Per le imprese esercenti separati gruppi di autolinee in più zone, i conti di esercizio vanno determinati per ciascun gruppo e sottoposti all'esame delle competenti direzioni compartimentali.

Sono da prendere in considerazione i prodotti di esercizio dell'anno 1967, risultanti dalle dichiarazioni rese agli uffici finanziari ai fini della applicazione dell'I.G.E. e dell'imposta di bollo sui documenti di trasporto, nonchè i canoni postali e gli eventuali sussidi e contribuzioni percepiti a qualsiasi titolo.

Le spese di esercizio denunciate dalle imprese sono da riconoscere entro i limiti dei costi chilometrici indicati nelle apposite tabelle che saranno approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C. sentita la commissione interministeriale di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Sono da controllare, altresì, tutti gli altri elementi indicati dalle imprese nella dichiarazione di cui al precedente art. 2, con particolare riguardo agli oneri per i trasporti a carattere sociale.

Art. 7.

Sulla base dei controlli effettuati ai sensi del precedente articolo e delle eventuali rettifiche apportate alle dichiarazioni delle imprese interessate, le direzioni compartimentali M.C.T.C. devono determinare, con apposita perizia redatta secondo lo schema allegato 2), per ciascuna autolinea ordinaria di concessione governativa:

a) la percorrenza espressa in autobus/km., effettuata nel 1967;

b) l'indicazione del costo per autobus/km. entro i limiti indicati nelle tabelle di cui all'articolo precedente, 4° comma;

c) le risultanze di esercizio relative all'anno 1967, con la specificazione delle spese e dei prodotti;

d) la percentuale, nell'anno 1967, del gettito dei prodotti a tariffa ridotta per trasporti a carattere sociale rispetto al totale degli introiti;

e) la percorrenza espressa in autobus/km., relativa al periodo 1° luglio-31 dicembre 1967 dell'intera linea, con l'indicazione delle tratte concorrenti con servizi ad impianti fissi e loro autoservizi sostitutivi, distinguendo la residua percorrenza a seconda che si riferisca ai casi ordinari o a quelli per i quali è ammissibile un contributo fino al limite di L. 40 ad autobus/km. (autolinee con notevoli spese di esercizio o di carattere montano o che ricadono nei territori di cui alle leggi speciali per l'industrializzazione delle zone depresse);

f) l'ammontare del contributo ammissibile con la indicazione della misura unitaria proposta.

Inoltre le direzioni compartimentali M.C.T.C. devono formulare proposte circa il contributo complessivo da erogare per ciascuna impresa, avendo cura a tal fine di precisare nel medesimo prospetto allegato 2):

1) il coefficiente di esercizio del complesso delle autolinee ordinarie sulla base delle risultanze di cui alla precedente lettera *c*);

2) l'ammontare del contributo complessivo liquidabile secondo i criteri di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

L'ammontare del contributo complessivo per ogni impresa, salvo quanto previsto nel secondo e terzo comma del presente articolo e nel successivo art. 10, non può superare le seguenti misure:

1) i quattro quinti del disavanzo, ritenuto ammissibile, dell'anno 1967 del complesso delle autolinee ordinarie, nel caso di coefficiente di esercizio superiore al-l'1,25;

2) i due terzi del predetto disavanzo, nel caso di coefficiente d'esercizio compreso tra 1,10 e 1,25;

3) la metà del medesimo disavanzo, nel caso di coefficiente d'esercizio inferiore a 1,10.

La restante parte del disavanzo ritenuto ammissibile è ammessa al contributo in misura eguale alla percentuale indicata al punto *d*) del precedente art. 7, qualora tale percentuale sia superiore al 25 %.

In ogni caso l'ammontare del contributo da erogare non può superare i nove decimi del disavanzo denunciato dalla impresa nel quadro *B* del modello all. 1.

Art. 9.

Per le imprese operanti con più gruppi di autolinee in varie regioni, la direzione generale M.C.T.C. provvederà al raggruppamento delle varie perizie, determinando l'entità del contributo per tutto il complesso aziendale.

Art. 10.

Qualora la sommatoria di tutti i contributi, da erogare ai sensi degli articoli precedenti, non corrisponda alla disponibilità finanziaria di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 375, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale M.C.T.C., sentita la commissione interministeriale prevista dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, disporrà un adeguamento percentuale della misura del contributo da accordare a ciascuna impresa richiedente, senza peraltro superare i limiti di cui allo art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 375, e comunque i nove decimi del disavanzo denunciato dall'impresa nel quadro *B* dell'allegato 1.

Art. 11.

I risultati degli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono sottoposti al parere della commissione interministeriale prevista dalla legge 14 giugno 1949, numero 410, ai fini delle conseguenti erogazioni, da disporre con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1968
Registro n. 114 *bilancio Trasporti, foglio n.* 385

IMPRESA

Allegato alla domanda in data

....

....

....

....

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Impresa ....

.... *con sede in* ....,

a corredo della domanda in data .... con la quale ha chiesto, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 375, un contributo dello Stato, dichiara quanto dettagliatamente riportato nei successivi quadri *A, B, C, D,* assumendo piena e incondizionata responsabilità sulla veridicità dei dati ivi denunciati.

Data ....

L'IMPRESA
(firma del titolare o legale rappresentante)

....

A Dichiara che il *conto economico generale* per l'intero complesso aziendale ha presentato, per l'anno 1967, le seguenti risultanze riassuntive:

ENTRATE		*USCITE*	
Introiti del traffico dei trasporti su strada	....	Spese esercizio relative ai trasporti su strada:	
Introiti del traffico di altri sistemi di trasporto	....	personale	....
Canoni postali	....	carburanti	....
Fitti, pubblicità, lavori conto terzi	....	lubrificanti	....
Sussidi o sovvenzioni enti locali	....	pneumatici	....
Sussidi o sovvenzioni dello Stato	....	manutenzione (escl. personale)	....
Altri introiti:	....	spese generali	....
....	....	ammortamento autobus	....
....	....	ammortam imp. fissi	....
		Spese esercizio relative ad altri sistemi di trasporto:	
		personale (tutto)	....
		trazione	....
		manutenzione	....
		movimento e traffico	....
		spese generali	....
		ammortamenti e deperimenti	....
		Altre spese:	
		....	....
		....	....
DISAVANZO	....	AVANZO	....
	....		....

Il dichiarante . . . .

B Dichiara che nelle risultanze riportate nel quadro *A* sono comprese quelle relative ai *conti di esercizio del complesso delle autolinee esercitate* che, in sintesi sono state le seguenti:

PRODOTTI

Introiti del traffico . . . . L. ....

Canoni postali . . . . » ....

Sussidi o sovvenz. enti locali . . . . » ....

Altri introiti . . . . » ....

Totale prodotti . . . L. ....

SPESE

Personale . . . . L. ....

Carburanti . . . . » ....

Lubrificanti . . . . » ....

Pneumatici . . . . » ....

Manutenz. (escluso personale) . . . . » ....

Spese generali . . . . » ....

Ammortamento autobus . . . . » ....

Ammortamento imp. fissi . . . . » ....

Totale spese . . . L. ....

DISAVANZO L. ....

Il dichiarante . . . .

›ichiara, per quanto riguarda le risultanze riportate nel quadro *B*, i seguenti elementi:

I — DISTINTA PERSONALE

. . . . N. ....

. . . . » ....

. . . . » ....

. . . . » ....

. . . . » ....

. . . . » ....

TOTALE N. ....

II — STATO GIURIDICO

Al personale dipendente $\frac{\text{si applica}}{\text{non si applica}}$ il trattamento di cui al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive integrazioni e modificazioni.

›IPOSIZIONE PARCO MATERIALE ROTABILE

TIPI	QUANTITÀ		Età media
	Ord.	Ri .	
. . . .	....	....	....
. . . .	....	....	....
. . . .	....	....	....
. . . .	....	....	....
. . . .	....	....	....
TOTALI . . .	....	....	

IV — DATI STATISTICI

Percorrenze effettuate espresse in autobus/km:

....

Percorrenza media annua per autobus = km ....

Introito per aut/km. . . . . . . L. ....

Costo per aut/km. . . . . L. ....

Il dichiarante ....

D Dichiara che nelle risultanze riportate nel quadro *B* sono comprese *tutte* le autolinee ordinarie di concessione governativa qui di seguito elencate, esercitate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni, per le quali *non* usufruisce d'interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato con indicazione, per ciascuna autolinea, delle notizie a fianco riportate

N	AUTOLINEA	Autorità concedente	Estremi disciplinare di concessione	Lunghezza km.	Percorrenza in aut/km secondo il disciplinare di concessione		Se concorrente in tutto o in parte con servizi di impianti fissi o con autolinee sostitutive			Autolinea			Autobus impiegati		Agente unico	Prodotti anno 1967				Percentuale prodotti a tariffa ridotta sul totale	Spese		
					Anno 1967	Periodo 1°/7-31/12/67	si - no	Autobus-km 1967	Autobus-km 2° semestre	con spese notevoli	in zona montana	in zona depressa	Tipo	N.	si / no	A tariffa ordinaria	A tariffa ridotta	Canoni sussidi sovvenz.	Totale		Percorrenze autobus-km. 1967	Costo medio aut-km	Importo
										si / no	si / no	si / no											
0	1	2	3	4	5		6			7			8		9	10				11	12		
					a	*b*	*a*	*b*	*c*	*a*	*b*	*c*	*a*	*b*		*a*	*b*	*c*	*d* $(a+b+c)$	$\left(\frac{10/b \times 100}{10/d}\right)$	*a*	*b*	*c* $(a \times b)$
		Totali . . .																					

Il dichiarante ....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

QUADRO

A — Si riferisce al complesso delle attività svolte dall'Azienda rientranti nel *conto economico generale* e quindi anche se diverse dall'esercizio di autoservizi. Le autolinee sostitutive di servizi ad impianti fissi vanno considerate tra gli introiti e le spese relativi ad « altri sistemi di trasporto ».

B — Si riferisce al complesso delle autolinee esercitate — anche se in concessione non governativa — compresi i servizi turistici, internazionali, ecc. (sono da escludere i noleggi, i fuori linea, i servizi sostitutivi di ferrotramvie e quelli ordinari inclusi nei piani finanziari per la determinazione delle sovvenzioni di esercizio).

C — Sono da indicare tutti gli elementi strettamente connessi con le risultanze del complesso delle autolinee esercitate nel 1967 di cui al quadro *B*. Per autobus grandi si intendono quelli con potenza non inferiore a HP 62, medi con potenza non inferiore a HP 41 e piccoli con potenza inferiore a HP 41. Per percorrenze effettuate si intendono gli autobus/km realmente percorsi.

D — D_1, D_2, . . . i fogli intercalari. Sono da riportare tutti i dati richiesti riferentesi al complesso delle autolinee in concessione governativa e cioè quelle che presentano risultanze sia attive che passive, colle seguenti ulteriori avvertenze per ogni singola colonna:

COLONNA

1 — Esclusi autoservizi di gran turismo;

2 — Indicare con M il Ministero, con C la Direzione Compartimentale;

3 — Data e numero;

4 — Lunghezza dell'autolinea risultante dai disciplinari di concessione;

5 — Con esclusione dei percorsi a vuoto e delle corse bis non denunciate alla competente Direzione Compartimentale come da norme in vigore;

6 — Indicare, in caso affermativo, le percorrenze in aut/km. in tutto o in parte concorrenti a servizi di trasporto ad impianti fissi o loro autolinee sostitutive. Per autolinee concorrenti con servizi ad impianti fissi o loro autolinee sostitutive si intendono quelle che, con andamento parallelo a questi, servano le medesime località e non siano sottoposte a divieti di servizio;

7 — Indicare con *si* il caso ricorrente. Per autolinea comportante notevoli spese si intende quella con scarsa utilizzazione di materiale rotabile e di personale, senza possibilità di reimpiego su altre linee, con una percorrenza media annua per autobus inferiore ai 30.000 km. Per autolinea in zona montana si intende quella il cui percorso presenti un dislivello tra le quote altimetriche minime e massime superiori a m. 500 o che si snodi per almeno due terzi a quota altimetrica superiore ai metri 600. Per autolinea in zona depressa si intende quella che per almeno quattro quinti del percorso ricada nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, 5 gennaio 1955, n. 13, 19 marzo 1955, n. 105, 18 luglio 1956, n. 760, 26 giugno 1965, n. 717, 22 luglio 1966, n. 614 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso che ricorra quest'ultima ipotesi accanto al *si*, l'impresa richiedente dovrà indicare in virtù di quale disposizione il territorio interessante l'autolinea riceva la sua specifica qualificazione di zona depressa;

8 — Indicare con le iniziali G, M, P, Ar, i diversi tipi di autobus: grandi, medi, piccoli, articolati. Se utilizzato il rimorchio unire + R. Inoltre, per ogni tipo, indicare il numero di autobus effettivamente utilizzati per l'autolinea.

9 — Indicare con *si* le linee esercitate con agente unico;

10 — I prodotti sono da indicare al netto di IGE e bollo, suddividendone gli importi in base alle tariffe praticate: ordinarie e ridotte; sono da indicare altresì i canoni postali ed eventuali sussidi o sovvenzioni degli Enti locali;

11 — Deve indicarsi la percentuale, nell'anno 1967, del gettito dei prodotti a tariffa ridotta per trasporti di carattere sociale rispetto al totale degli introiti (col. 10/*b* × 100: col. 10/*d*);

12 — Indicare le spese di esercizio linea per linea, moltiplicando la percorrenza dell'intero anno 1967 (col. 5/*a*) con il costo medio per aut/km, riportato nella IV parte del quadro *C*, con l'intesa che lo stesso, rappresentando un costo medio unico per il complesso delle linee esercitate, può essere assoggettato a correttivi in più o in meno in rapporto al tipo degli autobus effettivamente impiegati, all'eventuale esercizio svolto con agente unico, alle condizioni altimetriche, ecc.

per le colonne: 4; 5 (*a*, *b*); 6 (*b*, *c*); 10 (a, *b*, *c*, *d*); 12 (*a*, *c*), esporre il totale per tutte le autolinee indicate.

Note dell'Impresa:

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE PER ....

PERIZIA

Per la liquidazione del contributo di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 375, sulla base della revisione analitica delle dichiarazioni rese dall'Impresa ....
dalle quali risulta che il passivo del conto di esercizio, per l'anno 1967, del complesso delle autolinee esercitate (quadro *B* della dichiarazione dell'Impresa) è ammissibile per L. ....

.... lì, ...

Il revisore

....

Visto, *Il direttore compartimentale*

....

N.	AUTOLINEA	Percorrenza autobus-km. 1967 intera linea	Costo km. ammissibile	Risultanze esercizio ammesse per il 1967						Percentuale prodotti tariffa ridotta sui total	Percorrenza aut./km dal 1°-7 al 31-12-1967				Contributo ammissibile			
				Spese	Prodotti				Avanzo (+) disavanzo (—)		Intera linea	Tratte concorrenti con servizi a imp. fiss o loro autolinee sostitutiv.	Residua percorrenza		Per percorrenze			
					a tariffa		Canoni sussidi sovvenzioni	Totale					Normale	Con spese notevoli in zone montane, i aree depresse	Normal		Con spese notevoli, in zone montane, in aree depresse	
					ordinaria	ridotta									A km.	Importo	A km.	importo
0	1	2	3	4						5	6				7			
				a	*b*	*c*	*d*	*e* $(b+c+d)$	*f* $(a-e)$	$\left(\frac{4/c \times 100}{4/e}\right)$	*a*	*b*	*c* $(a-b)$	*d* $(a-b)$	*a*	*b* $(a/7 \times c/6)$	*c*	*d* $(c/7 \times d/6)$
	1° - *Totali* . . .																	

2° - *Totali percorrenze per le sole linee in disavanzo* ....

Totale complessivo contributo ammissibile . . . .

Il Revisore ....

Il direttore compartimentale vista la presente perizia, determina come appresso il *contributo liquidabile*, tenuto conto dell'ammontare del disavanzo ritenuto ammissibile sulla base del coefficiente di esercizio del complesso delle autolinee ordinarie di concessione governativa, nonchè della incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale:

A - Coefficiente di esercizio = Totale spese (col. 4/*a*) L. .... / Totale prodotti (col. 4/*e*) L. .... = [ ]

B - 1 - Disavanzo ammissibile (totale col. 4/*f*) . . . . . . L. ....

2 - Riduzione del disavanzo ammissibile di cui al precedente punto B-1 per determinazione della misura del *limite massimo* del contributo liquidabile:

Per coefficiente di esercizio		il disavanzo si riduce a	
	superiore a 1,25		4/5 = L. [ ]
	tra 1,10 e 1,25		2/3 = L. [ ]
	inferiore a 1,10		1/2 = L. [ ]

3 - Il contributo ammissibile (totale compl. col. 7) di L. ....

4 - rientra nel / eccede il limite di cui al punto B-2 e si conferma in / riduce a L. [ ]

5 - Parte disavanzo non coperta dal contributo (B-1 meno B-4) . . . . L. ....

C - 1 - Incidenza percentuale oneri per trasporti sociali determinata complessivamente:

Tot. prodotti a tar. rid. (col. 4/*c*) L. .... / Tot. compless. prod. (col. 4/*e*) . L. .... × 100 = [%] < = > 25 %

2 - Per incidenza sino al 25 %: si conferma contributo punto B-4 . . . . L. [ ]

3 - Per incidenza superiore al 25 %: si computa una integrazione al contributo di cui al punto B-4 pari ad una aliquota (uguale a quella indicata al punto C-1) della parte del disavanzo ritenuto ammissibile non coperta da contributo (B-5) e cioè:

contributo determinato al punto B-4 . . . . L. ....

+ .... % di L. .... (B-5) = L. + ...

TOTALE = L. [ ]

Contributo liquidabile rispetto ai limiti massimi stabiliti:

D - 1 - Contributo massimo concedibile in base ai limiti di legge ed alle percorrenze delle sole linee in disavanzo:

2° tot. col. 6/*c* aut-km .... × 20 = L. ....

2° tot. col. 6/*d* aut-km .... × 40 = L. .... L. ....

2 - Disavanzo complessivo dichiarato dall'impresa al quadro B dell'allegato alla domanda L. .... di cui i 9/10 = L. ....

3 - Il contributo liquidabile di cui al punto C-2/C-3 di L. ....

4 - rientra nei / eccede i limiti di cui ai punti D-1 e D-2 e si conferma in / riduce a . . . . L. [ ]

Il direttore compartimentale ....

E — Attribuzione del contributo liquidato al punto *D-4* secondo il tipo di percorrenze prese in esame e determinazione della misura chilometrica effettivamente riconosciuta

Importo definitivo punto *D-4* L. .... / Totale generale col. 7 (7/*b* + 7/*d*) L. .... = Co Rip .... (coefficiente ripartizione tra le colonne 7/*b* e 7/*d*)

Co Rip .... × { Tot col 7/*b* L .... = L .... [ ] ; Tot col 7/*d* L .... = L .... [ ] }

2° Tot col 6/*c* (linee in disavanzo) aut/km .... = L [ ] per aut/km

2° Tot col 6/*d* (linee in disavanzo) aut/km .... = L [ ] per aut/km

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

COLONNA

1 Con esclusione delle linee di gran turismo;

2 Secondo i computi risultanti dai disciplinari di concessione e con inclusione delle corse bis occasionali, purchè regolarmente denunciate;

3 Quello minore tra il costo esposto dalla concessionaria e quello « standard » determinato d'ufficio;

4 Spese: importi risultanti dal prodotto delle colonne 2 e 3. Prodotti: importi risultanti dalle denunce sociali, debitamente controllate, compresi i prodotti relativi alle corse bis;

5 Percentuale, nell'anno 1967, del gettito dei prodotti a tariffa ridotta per trasporti di carattere sociale rispetto al totale degli introiti (col 4/*c* × 100 : col. 4/*e*);

6 Come da col. 2, limitatamente alle effettive percorrenze del 2° semestre. La percorrenza ammessa al netto delle tratte concorrenti a servizi a impianti fissi o loro autolinee sostitutive e da considerare — per intero — o svolta in normali condizioni o ricadente nei particolari casi previsti dalla legge;

7 Contributo unitario e complessivo ammissibile. Quest'ultimo ammontare, per ogni singola linea, non deve eccedere il disavanzo della corrispondente col. 4/*f*.

PUNTI

A Dal contributo ammissibile (col. 7) si passa a quello liquidabile tenendo conto che l'ammontare di questo non può superare la metà, i due terzi o i quattro quinti del disavanzo complessivamente ammesso (col. 4/*f*) a seconda che il coefficiente di esercizio risulti, rispettivamente, inferiore a 1,10, o compreso tra 1,10 e 1,25 o superiore a 1,25.

B Nel caso, poi, che il contributo indicato alla colonna 7 sia stato determinato in base a misure chilometriche inferiori a quelle massime previste dalla legge o che, pur raggiungendo queste, la complessiva misura proposta sia stata successivamente ridotta per effetto di quanto previsto al comma precedente, la residua parte del disavanzo non coperta dal contributo può essere presa in esame in rapporto all'onere per trasporti sociali sulla base

C dell'aliquota percentuale dei prodotti a tariffa ridotta rispetto al complessivo gettito degli introiti, purchè l'aliquota stessa non superi il 25%.

D In tal caso sul disavanzo scoperto si computa una analoga aliquota ad integrazione del contributo il cui complessivo ammontare non può, tuttavia, eccedere nè quello massimo concedibile in base ai limiti di legge, nè i 9/10 del disavanzo complessivo dichiarato dall'impresa al quadro *B* dell'allegato alla domanda.

E Il contributo liquidabile sarà infine da suddividere, in misura proporzionale a quello ammissibile risultante dalle colonne 7/*b* e 7/*d*, in modo da ottenere gli importi riferiti alle percorrenze del 2° semestre 1967 per le sole linee in disavanzo, e cioè il secondo totale delle colonne 6/*c* (percorrenze normali) e 6/*d* (percorrenze a costi notevoli, in zone montane e in aree depresse), dal cui rapporto si ricavano le rispettive misure medie del contributo liquidabile per autobus/km.

PARTE RISERVATA AL MINISTERO

(7576)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1968, la provincia di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.273.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7697)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1968, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 247.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7645)

Autorizzazione al comune di Notaresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1968, il comune di Notaresco (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.957.483, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7646)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1968, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1968, registro n. 9 C.F.S., foglio n. 70, sono stati respinti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato proposti il 15 giugno 1966 e 1° febbraio 1967 dal coadiutore Gentile geom. Matteo avverso i giudizi complessivi attribuitigli per gli anni 1964 e 1965.

(7699)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1968, registro n. 9 C.F.S., foglio n. 69, viene respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 4 febbraio 1964 dai signori Silvestri Paolo ed altri trentaquattro dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avverso il decreto ministeriale 20 aprile 1963, relativo alla ripartizione dei posti effettuata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 371 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni a primo archivista.

(7700)

MINISTERO DELLA DIFESA

Deposito delle mappe delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Rimini

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Rimini della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Rimini con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(7647)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di diritto del lavoro presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna è vacante la cattedra convenzionata di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7695)

Vacanza della cattedra di elementi di composizione presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di elementi di composizione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7696)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », con sede in Subiaco, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Consorzio di ricostruzione edilizia S. Benedetto », con sede in Subiaco (Roma), costituita in data 13 marzo 1951 per atto del notaio dott. Dante De Sire.

Dalla data del decreto, l'avv. Francesco Aragona è stato nominato commissario governativo di detta società per un periodo di sei mesi.

(7683)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di impiegato della carriera esecutiva del ruolo della biblioteca della Camera con la qualifica di aiutante.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1968, n. 2784, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di impiegato della carriera esecutiva del ruolo della biblioteca della Camera con la qualifica di aiutante;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 12 luglio 1968;

Visti gli articoli 2, 4 e 26 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di impiegato della carriera esecutiva del ruolo della biblioteca della Camera con la qualifica di aiutante è così costituita:

Presidente:

Boldrini on.le Arrigo, vice presidente della Camera.

Membri:

De Meo on.le avv. Gustavo, deputato questore;

Terrana on.le ing. Emanuele, deputato segretario;

Cosentino dott. Francesco, segretario generale;

Furlani dott. Silvio, bibliotecario;

Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;

Anzilotti dott. Giulio, consigliere capo servizio dell'amministrazione e provveditorato;

Peruzy dott. Mario, consigliere della Camera, membro e segretario.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì, il dott. Paolo De Stefano, vice referendario.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(7472)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a novantanove posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1968 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 18 luglio 1968 il decreto ministeriale 14 febraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1968, registro n. 11 Finanze, foglio n. 130, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a novantanove posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1965.

(7651)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoventi posti di segretario tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12813, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 262, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoventi posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 15/P.2.1.1 del 19 gennaio 1968, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a centoventi posti di segretario tecnico in prova, citato nelle premesse, è nominata la seguente sottocommissione esaminatrice:

Favilli dott. ing. Renzo, ispettore capo superiore, membro;
Lupi dott. ing. Giovanni, ispettore capo superiore, membro;
Palmieri dott. ing. Luigi, ispettore capo, membro;
Passaro dott. Antonio, ispettore capo, membro;
Cavalieri prof. Lorenzo, insegn. istituto tecnico, membro;
Lezzi prof. Luigi, insegn. istituto tecnico, membro;
Zazza Elio, coadiutore capo, segretario.

Roma, addì 9 luglio 1968

(7547) *Il direttore generale*: FIENGA

Sostituzione del segretario della 2ª sottocommissione esaminatrice, del compartimento di Milano, per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico. e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 800 posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 168/P.2.1.1. in data 8 dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario tecnico capo Finizio geom. Renato è nominato segretario della 2ª sottocommissione eaminatrice del compartimento di Milano per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Secchi geom. Giordano, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 19 giugno 1968

(7611) p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.